



Revisione parziale della legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (CSC 613.000), parte 2 (ulteriori aggiornamenti del diritto in materia di polizia)

Rapporto esplicativo

L'essenziale in breve

La situazione sociale in Svizzera è soggetta a cambiamenti continui. Ciò si riflette anche sull'attività di polizia, la quale si trova dinanzi a nuove sfide fatte di situazioni conflittuali e problematiche e la quale deve tenere conto dell'aumentato fabbisogno di sicurezza della popolazione. Questi sviluppi richiedono l'adeguamento di diverse disposizioni della legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol; CSC 613.000). Le modifiche in questione riguardano vari settori dell'attività di polizia. Pertanto, il Governo ha deciso di suddividere le modifiche in questione in due progetti, affinché il Gran Consiglio e in caso di eventuale referendum gli aventi diritto di voto grigionesi possano esprimere la propria volontà liberamente e in modo autentico.

Il presente progetto si riferisce alle modifiche che non riguardano né la gestione cantonale delle minacce dei Grigioni (GCM GR) né le misure particolari contro la violenza, le minacce o le insidie. Le presenti ulteriori modifiche volte ad aggiornare il diritto in materia di polizia riguardano principalmente i seguenti settori:

Scambio di dati nella collaborazione di polizia:

Le minacce alla sicurezza pubblica non hanno confini geografici. Al fine di poterle respingere con successo, per le autorità di sicurezza è importante uno scambio reciproco di informazioni più semplice e meno burocratico possibile. Per agevolare lo scambio di informazioni, a livello intercantonale e nazionale sono stati avviati vari progetti con l'obiettivo di creare una rete delle banche dati delle polizie cantonali in modo da permettere alle autorità di sicurezza di consultare direttamente le informazioni di polizia. Inoltre si sta procedendo allo sviluppo di vari sistemi di analisi della criminalità che dovrebbero consentire la gestione e l'analisi dei dati a livello sovracantonale. Il Cantone dei Grigioni può beneficiare di questi strumenti solo se il diritto in materia di polizia fornisce le basi legali necessarie a tale scopo. Tali basi legali devono essere create con la presente revisione, nella misura in cui debbano essere ancorate a livello legislativo.

Sorveglianza del traffico e ricerca di veicoli automatizzate nonché misure di sorveglianza nascosta:

Inoltre, le basi legali per la sorveglianza del traffico e la ricerca di veicoli automatizzate nonché le misure di sorveglianza nascosta devono essere adeguate alla nuova giurisprudenza del Tribunale federale.

Raccomandazioni della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura:

Infine, si intende cogliere la presente revisione parziale come occasione per dare attuazione alle raccomandazioni della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura. A tale scopo occorre rafforzare la protezione dei giovani e adeguare l'ordinamento dei rimedi giuridici.

Indice

I. Situazione di partenza	1
II. Tratti fondamentali del progetto	1
1. Scambio di dati nella collaborazione di polizia	1
1.1. Concordato intercantonale sullo scambio di dati per l'esercizio di piattaforme di interrogazione e di sistemi di banche dati comuni	2
1.2. Base legale nella legge sulla polizia.....	3
2. Ricerca di veicoli e sorveglianza del traffico automatizzate	3
3. Misure di sorveglianza nascosta	4
4. Raccomandazioni della CNPT	4
5. Misure di sorveglianza nascosta	5
III. Spiegazioni relative alle singole disposizioni	5
IV. Modifiche di altri atti normativi: dichiarazione di adesione al Concordato anti- hooligan.....	11
V. Conseguenze in termini di personale e finanziarie.....	11
VI. Buona legislazione	12
VII. Entrata in vigore.....	12

I. Situazione di partenza

La legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol; CSC 613.000) è entrata in vigore il 1° gennaio 2005. Da allora, è stata riveduta più volte. L'ultima revisione di maggiore entità risale al 31 agosto 2018. La constatazione fatta allora, secondo la quale la legge sulla polizia si era dimostrata valida e non necessitava di una rielaborazione fondamentale, è tuttora valida.

La legge sulla polizia deve però essere adeguata sotto diversi punti di vista, affinché la Polizia cantonale possa continuare a intervenire in modo efficace ed efficiente contro le azioni criminali e, nel migliore dei casi, impedirle. La situazione sociale in Svizzera è infatti soggetta a cambiamenti continui. Ciò si riflette anche sull'attività di polizia, la quale si trova dinanzi a nuove sfide fatte di situazioni conflittuali e problematiche e la quale deve tenere conto dell'aumentato fabbisogno di sicurezza della popolazione. Questi sviluppi richiedono l'adeguamento di diverse disposizioni, le quali spaziano dal potenziamento della posizione di bambini e adolescenti nelle procedure di polizia (art. 6a p-LPol) passando per l'ottimizzazione delle regolamentazioni per lo scambio di dati di polizia (art. 27 segg. p-LPol) fino alla creazione delle basi legali per la gestione cantonale delle minacce, cosiddetta GCM GR (art. 29c segg. p-LPol). Le modifiche in questione riguardano vari settori dell'attività di polizia. Esse presentano solo un'ampia correlazione oggettiva. Il Governo ha pertanto deciso di sottoporre al Gran Consiglio per decisione tali adeguamenti in due progetti. Tale modo di procedere dovrebbe garantire che il Gran Consiglio e in caso di eventuale referendum gli aventi diritto di voto grigionesi possano esprimere la propria volontà in modo libero e autentico. Poiché la procedura di consultazione viene eseguita contemporaneamente per entrambe le revisioni parziali della legge sulla polizia e i progetti vengono trattati dal Gran Consiglio nella stessa sessione, la suddivisione del progetto in due revisioni parziali non comporta un onere supplementare.

Il presente progetto si riferisce alle modifiche che non riguardano né la GCM GR (art. 29c segg. p-LPol) né le misure particolari contro la violenza, le minacce o le insidie (art. 16 segg. p-LPol). L'incaricato cantonale della protezione dei dati è stato coinvolto in questi lavori. Egli è sostanzialmente d'accordo con il progetto. Esprime riserve in merito alla regolamentazione della collaborazione elettronica (art. 29a^{bis} p-LPol). A tale riguardo, richiede che la disposizione in questione sia concretizzata a livello di ordinanza e che la vigilanza sia garantita. Il Governo ne terrà conto.

II. Trattati fondamentali del progetto

Il progetto posto in consultazione comprende essenzialmente i seguenti punti:

1. Scambio di dati nella collaborazione di polizia

Le minacce alla sicurezza pubblica non hanno confini geografici. Al fine di poterle respingere con successo, per le autorità di sicurezza è importante uno scambio di informazioni più semplice e meno burocratico possibile. Ciò vale in particolare per il settore della criminalità seriale (ad es. serie di furti con scasso, serie di furti con scasso nonché truffe relative a ordini e investimenti online). Tali reati sono spesso commessi dallo stesso autore o dallo stesso gruppo di autori in diversi Cantoni o Stati. Lo scambio e l'analisi dei dati rivestono pertanto un'importanza fondamentale per combatterli.

Attualmente, a livello federale e nei Cantoni esistono numerose banche dati con informazioni di polizia le quali servono a diversi scopi. Le possibilità dei corpi di polizia cantonali di accedere reciprocamente a questi dati sono limitate. Ciò ostacola notevolmente la collaborazione

di polizia. Già oggi, lo standard prevede che le autorità di polizia si scambino dati per via elettronica. Spesso però le informazioni di polizia devono essere richieste e comunicate in modo riferito al singolo caso, in quanto le autorità di polizia richiedenti non possono accedere direttamente alle banche dati. La collaborazione di polizia potrebbe essere resa molto più efficiente se i sistemi di elaborazione dei dati di polizia fossero collegati tramite interfacce, se i dati fossero resi accessibili nella procedura di richiamo o se i sistemi di elaborazione dei dati fossero gestiti in modo centralizzato.

Per rispondere a questa esigenza, a livello intercantonale e nazionale sono stati avviati vari progetti con l'obiettivo di creare una rete delle banche dati di polizia. Inoltre si sta procedendo allo sviluppo di vari sistemi di analisi della criminalità che dovrebbero consentire la gestione e l'analisi dei dati a livello sovracantonale ad esempio nel settore dei reati contro il patrimonio e dei reati violenti seriali¹ oppure dei reati seriali nel settore della cybercriminalità². Questi nuovi sistemi di analisi della criminalità hanno l'obiettivo di individuare serie, schemi e tendenze, ciò che porta a una lotta nettamente più efficace contro certe forme di criminalità.

Nel Cantone dei Grigioni questi strumenti possono essere impiegati solo se il diritto in materia di polizia fornisce le basi legali necessarie a tale scopo. Se possibile, le relative regolamentazioni devono essere organizzate nello stesso modo in tutti i Cantoni e, nella misura in cui la Confederazione partecipa a progetti corrispondenti, a livello federale. Se la competenza per la legislazione spetta ai Cantoni, ciò di norma viene garantito tramite un concordato intercantonale al quale aderiscono tutti i Cantoni. È però anche ipotizzabile che i Cantoni inseriscano nel proprio diritto in materia di polizia regolamentazioni identiche per contenuto. La via scelta dipende dalla materia disciplinata e dalle circostanze politiche. Nel presente caso, la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha elaborato sia un concordato intercantonale sia regolamentazioni modello. Essa raccomanda ai Cantoni di aderire al concordato intercantonale e al contempo di inserire le regolamentazioni modello nelle proprie leggi sulla polizia.

1.1. Concordato intercantonale sullo scambio di dati per l'esercizio di piattaforme di interrogazione e di sistemi di banche dati comuni

Al fine di promuovere lo scambio di dati di polizia, la CDDGP ha elaborato il «Concordato intercantonale sullo scambio di dati per l'esercizio di piattaforme di interrogazione e di sistemi di banche dati comuni». Aderendo a questo concordato, il Cantone dei Grigioni creerà le basi legali per:

- allacciare i propri sistemi d'informazione a piattaforme di interrogazione comuni dei Cantoni e/o della Confederazione e consultare dati di polizia nella procedura di richiamo; e

¹ Per l'analisi di reati seriali, i Cantoni della Svizzera occidentale e il Cantone Ticino hanno sviluppato la piattaforma con strumento di analisi "PICAR" (Plateforme d'Information du CICOP pour l'Analyse et le Renseignement). La piattaforma PICAR serve ad analizzare la criminalità seriale nel settore dei reati contro il patrimonio (in particolare furto con scasso, taccheggio e furto con destrezza). Registrando a livello centrale e analizzando i casi, i corpi di polizia possono individuare le serie e le tendenze in modo rapido, sistematico e centralizzato.

² Per la criminalità seriale nel settore della cybercriminalità, i Cantoni della Svizzera occidentale e il Cantone Ticino hanno sviluppato la piattaforma "PICSEL" (Plateforme d'Information de la Criminalité Sérielle En Ligne). Su questa piattaforma è possibile registrare informazioni sugli autori di reati, come indirizzi e-mail, nome o indirizzo IP. In questo modo per i corpi di polizia sarà più facile individuare eventuali collegamenti tra i casi. L'attenzione si concentra ad es. su ordini di pagamento falsi, shop online fraudolenti e annunci immobiliari falsificati.

- creare e gestire sistemi di banche dati comuni.

Dal punto di vista della tecnica legislativa, il «Concordato intercantonale sullo scambio di dati per l'esercizio di piattaforme di interrogazione e di sistemi di banche dati comuni» è eccezionale in quanto non prevede che le disposizioni esecutive necessarie per sistemi di banche dati centralizzati vengano ancorate in un concordato intercantonale a livello di ordinanza. In cambio si intende autorizzare l'assemblea strategica TIP (Tecnica e Informatica di Polizia Svizzera) a emanare queste regolamentazioni sotto forma di regolamenti d'esercizio. I Cantoni che desiderano aderire a sistemi di banche dati comuni devono fare approvare i regolamenti d'esercizio corrispondenti da parte dell'istanza cantonale competente. La TIP è un ente di diritto pubblico già esistente.³ Di conseguenza, non è necessario creare un nuovo ente per la delega di competenze legislative. Nel Cantone dei Grigioni il regolamento d'esercizio della TIP dovrebbe essere approvato dal Governo e pubblicato nella Raccolta ufficiale nonché nella Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese.

Al momento attuale, il «Concordato intercantonale sullo scambio di dati per l'esercizio di piattaforme di interrogazione e di sistemi di banche dati comuni» e il relativo rapporto esplicativo sono disponibili come progetto. La CDDGP intende licenziare la relativa documentazione il 14 novembre 2024 per la ratifica nei Cantoni. Il Governo grigionese si è espresso positivamente riguardo al progetto. Si prevede che chiederà al Gran Consiglio di aderire al «Concordato intercantonale sullo scambio di dati per l'esercizio di piattaforme di interrogazione e di sistemi di banche dati comuni».

1.2. Base legale nella legge sulla polizia

Non è ancora chiaro se il Cantone dei Grigioni aderirà al «Concordato intercantonale sullo scambio di dati per l'esercizio di piattaforme di interrogazione e di sistemi di banche dati comuni». Anche se il Governo e il Gran Consiglio si esprimessero a favore dell'adesione, vi sono dubbi in merito alle tempistiche dell'eventuale entrata in vigore del concordato. Il «Concordato intercantonale sullo scambio di dati per l'esercizio di piattaforme di interrogazione e di sistemi di banche dati comuni» entrerà infatti in vigore solo quando vi avranno aderito almeno otto Cantoni. Per questa ragione, nel quadro della presente revisione si intende riprendere nella legge sulla polizia le regolamentazioni modello elaborate dalla CDDGP, nella misura in cui le attuali basi legali non consentano le elaborazioni di dati auspiccate. Ciò è inteso a garantire che la Polizia cantonale possa utilizzare e gestire in modo ottimale i sistemi d'informazione che riguardano diversi corpi e Cantoni indipendentemente dall'attuazione del concordato e che essa possa partecipare allo scambio di dati di futuri sistemi (cfr. in particolare art. 29a^{bis} p-LPol).

2. Ricerca di veicoli e sorveglianza del traffico automatizzate

Con la ricerca di veicoli e la sorveglianza del traffico automatizzate, le targhe di controllo dei veicoli vengono registrate con una telecamera, lette tramite il riconoscimento del testo e confrontate automaticamente con una o più banche dati. Questo sistema serve soprattutto a individuare veicoli figuranti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL (ad es. a seguito di furto oppure in caso di copertura assicurativa scaduta) nonché veicoli ai cui detentori è stata revocata la licenza di condurre. In questi settori, la ricerca di veicoli e la sorveglianza del traffico automatizzate sono particolarmente efficaci.

³ Cfr. <https://www.pti-tip.ch>, consultato l'ultima volta il 18 marzo 2024.

Il Tribunale federale ha esaminato le condizioni alle quali tale strumento può essere utilizzato nella sentenza del 7 ottobre 2019 (DTF 146 I 11). Sulla base di questa sentenza, il 27 agosto 2021 il Cantone dei Grigioni ha adeguato le basi legali per la ricerca di veicoli e la sorveglianza del traffico automatizzate.⁴ Con sentenza del 29 novembre 2022 il Tribunale federale ha nuovamente precisato e in parte reso più severi i requisiti cui devono conformarsi le basi legali della ricerca di veicoli e della sorveglianza del traffico automatizzate (DTF 149 I 218). Ad esempio, ha deciso che gli occupanti del veicolo possono essere registrati solo se ciò è espressamente previsto dalla legge (consid. 8.4). Inoltre, un confronto sistematico delle targhe registrate con tutti i repertori di polizia delle persone segnalate e della ricerca di oggetti non sarebbe ammesso (consid. 8.5). Infine la ricerca di veicoli e la sorveglianza del traffico automatizzate dovrebbero essere disposte solo per la protezione di beni giuridici e interessi pubblici di considerevole importanza (consid. 8.7). I tratti fondamentali dei casi a cui ciò si applicherebbe dovrebbero essere stabiliti a livello di legge. Occorrerebbe prevedere provvedimenti supplementari in materia di protezione e controllo. In assenza di tali regolamentazioni, non sarebbe possibile disporre ricerche di veicoli e sorveglianze del traffico automatizzate (consid. 8.3.2, 8.9, 8.11). Con la presente revisione parziale si intende adeguare le regolamentazioni previste dalla legge sulla polizia relative alla ricerca di veicoli e alla sorveglianza del traffico automatizzate a questa nuova giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. art. 22b e art. 29b p-LPol).

3. Misure di sorveglianza nascosta

Nella sentenza del 29 novembre 2022 il Tribunale federale ha inoltre deciso che le persone direttamente interessate devono sempre essere informate in merito a indagini preventive in incognito perché il codice di procedura penale prevede un corrispondente obbligo di informazione per indagini in incognito ed è difficile distinguere tra indagine preventiva e indagine repressiva (consid. 149 I 218 consid. 6.3.2). La Polizia cantonale deve di conseguenza sempre informare le persone direttamente interessate da un'indagine preventiva in incognito relativamente al motivo, al genere e alla durata della misura di polizia in questione, non appena lo scopo perseguito con la misura lo consente. A seguito di questa nuova giurisprudenza del Tribunale federale occorre escludere l'indagine preventiva in incognito dal campo d'applicazione dell'art. 21 cpv. 3.

Si intende inoltre dare attuazione alla giurisprudenza più recente del Tribunale federale sull'uso degli apparecchi di localizzazione GPS nelle osservazioni preventive (DTF 147 I 103 consid. 17). L'utilizzo di GPS in caso di osservazioni è importante soprattutto nel quadro di inchieste relative a reati gravi imminenti che coinvolgono autori mobili (ad es. in presenza di indizi riguardo a gruppi di scassinatori o nel caso di informazioni in merito a persone radicalizzate con intenti terroristici). Tali osservazioni sono impegnative perché spesso gli autori tengono un comportamento cospirativo e si aspettano di essere osservati. Senza l'impiego di apparecchi di localizzazione GPS, tali osservazioni non possono pertanto essere eseguite in modo promettente. Per mantenere possibile l'uso di apparecchi di localizzazione GPS per la determinazione della posizione durante le osservazioni preventive occorre adeguare l'art. 21b.

4. Raccomandazioni della CNPT

⁴ Revisione parziale della legge sull'esecuzione giudiziaria (LEG; CSC 350.500) del 27 agosto 2021, AGS 2021-049.

Il 5 e il 6 ottobre 2021 una delegazione della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) ha visitato in particolare il comando di polizia di Coira, il nucleo investigativo di Coira, i posti di polizia e i centri di polizia giudiziaria di Davos e Landquart nonché i posti di polizia e il centro di polizia stradale di Thusis. Sulla base di tali visite, nel rapporto del 12 maggio 2022 la CNPT ha osservato tra l'altro che, da quanto risulta, la legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni non prevede alcuna possibilità di ricorso e di verifica giudiziaria della custodia di polizia. La CNPT raccomanderebbe al Cantone dei Grigioni di sancire nella legge sulla polizia un rimedio giuridico corrispondente. Inoltre parrebbe opportuno garantire la protezione dei giovani con garanzie procedurali supplementari qualora fossero posti sotto la custodia di polizia (p. 11). Queste raccomandazioni della CNPT devono essere attuate con l'attuale revisione di legge.

5. Misure di sorveglianza nascosta

III. Spiegazioni relative alle singole disposizioni

Art. 6a Bambini e adolescenti

I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo (art. 11 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera [Cost.; RS 101]). Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni devono tenere conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù (art. 67 cpv. 1 Cost.).

Questo diritto costituzionale è importante in particolare per il diritto in materia di polizia. Occorre tenerne conto da un lato obbligando, nella legge sulla polizia, la Polizia cantonale a considerare nella propria attività degli speciali bisogni di protezione di bambini e adolescenti. D'altro lato, nelle sue attività essa deve anche tutelare il bisogno di informazione dei rappresentanti legali di bambini e adolescenti. È previsto che la corrispondente regolamentazione venga ancorata nell'art. 6a p-LPol. Essa si rifà alle regolamentazioni previste nei Cantoni di *Zurigo* (§ 11 PolG ZH) e *Glarona* (art. 7a PolG GL).

Art. 15 Custodia di polizia

Nel rapporto del 12 maggio 2022 la CNPT ha raccomandato di inserire nella legge sulla polizia ulteriori garanzie procedurali a tutela di bambini e adolescenti. In relazione alla custodia di polizia si intende dare attuazione a tale richiesta obbligando la Polizia cantonale a informare senza indugio i rappresentanti legali del fatto che bambini o adolescenti sono stati posti sotto la custodia di polizia. Con questa regolamentazione viene disciplinata la prassi attuale.

Art. 21a Misure preventive di sorveglianza, 1. Disposizioni generali

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le persone direttamente interessate devono sempre essere informate in merito a indagini preventive in incognito perché il codice di procedura penale prevede un corrispondente obbligo di informazione per indagini in incognito ed è difficile distinguere tra indagine preventiva e indagine repressiva (consid. 149 I 218 consid. 6.3.2). Si intende dare attuazione a questa nuova giurisprudenza del Tribunale federale limitando il campo d'applicazione dell'art. 21a cpv. 3 all'osservazione preventiva, all'inchiesta preliminare mascherata e alla sorveglianza tecnica preventiva. La Polizia cantonale deve di conseguenza sempre informare le persone direttamente interessate da un'indagine preventiva in incognito relativamente al motivo, al genere e alla durata della misura di polizia in questione, non appena lo scopo perseguito con la misura lo consente.

Infine la decorrenza del termine d'impugnazione per le misure preventive di sorveglianza deve essere disciplinata in modo specifico. Per loro stessa natura, le misure preventive di sorveglianza sono inizialmente segrete. Pertanto, la Polizia cantonale deve in linea di principio comunicare a posteriori le misure in questione alla persona direttamente interessata (art. 21a cpv. 2, 3 e 4). Solo con tale comunicazione alla persona interessata viene data la possibilità di fare esaminare la legittimità di quanto disposto. Sinora non era disciplinata la decorrenza del termine di ricorso. Ciò appare problematico, poiché possono essere considerate quale comunicazione ai sensi della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) non solo l'informazione scritta in merito al motivo, al genere e alla durata delle misure preventive di sorveglianza bensì anche le misure preventive di sorveglianza effettive quali atti materiali. Appare perciò doveroso eliminare tale incertezza giuridica prevedendo nell'art. 21a cpv. 4^{bis} p-LPol che il termine di ricorso decorra dalla ricezione della comunicazione.

Art. 21b 2. Osservazione preventiva

Il Tribunale federale ha deciso che per l'uso di apparecchi di localizzazione GPS nel quadro di osservazioni preventive di polizia dovrebbero valere almeno le stesse garanzie procedurali vigenti per la sorveglianza GPS conformemente al codice di procedura penale (DTF 147 I 103 consid. 17).

Nell'attuazione di tale giurisprudenza del Tribunale federale occorre tenere conto del fatto che in caso di osservazione preventiva gli apparecchi tecnici possono essere impiegati solo quale sostegno. I dati relativi alla localizzazione rilevati non vengono salvati né utilizzati quali prove in procedimenti penali. Solo gli accertamenti delle persone che osservano vengono valutati e considerati sotto forma di rapporto ufficiale in un eventuale procedimento penale. Nell'art. 21b cpv. 1^{bis} p-LPol si intende precisare l'impiego di apparecchi tecnici in questo senso. In tali circostanze, è ancora possibile rinunciare all'obbligo di autorizzazione giudiziaria per l'impiego di apparecchi tecnici per la localizzazione.⁵

Art. 22a^{bis} Sorveglianza del traffico

La Polizia cantonale controlla la circolazione stradale sulle strade pubbliche. Tale attività deve essere disciplinata nella legge sulla polizia, nella misura in cui la Polizia cantonale agisca senza un sospetto concreto e non effettui controlli della circolazione conformemente al diritto federale in materia di circolazione stradale. Ciò è ad esempio il caso quando sorveglia la circolazione stradale al di fuori di controlli della circolazione previsti dal diritto in materia di circolazione stradale mediante apparecchi di sorveglianza con acquisizione di immagini e apparecchi per la registrazione di immagini. A titolo di novità, tale attività di polizia deve essere disciplinata nell'art. 22a^{bis} p-LPol. Essa si distingue dalla ricerca di veicoli e dalla sorveglianza del traffico automatizzate conformemente all'art. 22b in primo luogo per il fatto che i dati personali non possono essere utilizzati in modo automatizzato per la ricerca di veicoli, persone e targhe di controllo nonché per impedire, individuare oppure perseguire reati, bensì solo sulla base di un motivo concreto. Di conseguenza, i requisiti posti a questa forma di elaborazione dei dati sono inferiori a quelli per la ricerca di veicoli e la sorveglianza del traffico automatizzate.

⁵ Il Consiglio federale è della stessa opinione (cfr. rapporto esplicativo relativo alla revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo [DPA] del 31 gennaio 2024, p. 131).

Art. 22b Ricerca di veicoli e sorveglianza del traffico automatizzate

Nella misura in cui la Polizia cantonale sorvegli la circolazione stradale in modo automatizzato senza un motivo concreto, questa attività si basa sugli art. 22b e art. 29b LPol. Nella sentenza del 29 novembre 2022 il Tribunale federale ha nuovamente precisato e inasprito i requisiti cui deve conformarsi questa forma di sorveglianza della circolazione stradale (DTF 149 I 218; cfr. le spiegazioni precedenti al n. II.2.). Occorre tenere conto di questa nuova giurisprudenza del Tribunale federale limitando il campo d'applicazione di questa forma di sorveglianza a crimini e delitti (art. 22 cpv. 1 P-LPol), stabilendo espressamente che anche gli occupanti di veicoli possono essere registrati (art. 22 cpv. 1 P-LPol) e disciplinando in modo più preciso il raffronto automatizzato di dati nella legge sulla polizia. Inoltre, il Governo intende attuare a livello di ordinanza i requisiti della nuova giurisprudenza del Tribunale federale, a prescindere dai controlli periodici richiesti (cfr. a tale proposito l'art. 30a p-LPol).

Art. 22d Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni

Nella misura in cui l'attività della Polizia cantonale è disciplinata nella legge sulla polizia, essa fa parte del diritto amministrativo. In questo caso, la procedura si conforma alla LGA. Se le regolamentazioni di diritto amministrativo si rivelano non opportune, il legislatore può scostarsi da esse nella legge sulla polizia. Esso ha fatto uso di tale possibilità in particolare disciplinando separatamente nell'art. 22d cpv. 3 p-LPol l'impugnabilità delle decisioni del giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi.

A titolo di novità, la protezione giuridica contro le disposizioni del giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi deve essere disciplinata in un titolo di sezione speciale. Di conseguenza, l'art. 22d cpv. 3 p-LPol deve essere abrogato e la corrispondente via di ricorso deve essere disciplinata in tale articolo (cfr. art. 30c p-LPol).

In tale contesto anche l'art. 22d cpv. 2 p-LPol deve essere adeguato dal profilo terminologico alla regolamentazione in vigore per le misure di sorveglianza nascosta.

Art. 27 Elaborazione dei dati

Il 1° settembre 2023 è entrata in vigore la revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). Con essa sono stati inseriti nel diritto svizzero in materia di protezione dei dati i concetti di «profilazione» e di «profilazione a rischio elevato» (art. 5 cpv. 1 lett. f e g LPD). Si tratta di una forma particolare di elaborazione automatizzata dei dati che valuta caratteristiche fondamentali di una persona fisica, in particolare per poterne analizzare o prevedere il comportamento.

Si prevede che in futuro la Polizia cantonale userà questa forma di elaborazione dei dati. Essa deve essere pertanto inserita nell'art. 27d cpv. 1^{bis} p-LPol.

Art. 27a Raccolta di dati

Il Tribunale federale pone requisiti sempre più elevati alla certezza delle basi legali per l'elaborazione dei dati. Il rispetto di tali direttive da parte dell'art. 27a appare dubbio, in quanto la Polizia cantonale in virtù di tale base legale raccoglie anche dati personali degni di particolare protezione. Per garantire che questa forma di elaborazione dei dati continui a disporre di una base legale sufficiente, i dati personali degni di particolare protezione devono essere menzionati nell'art. 27a cpv. 1, 2 e 3.

Inoltre l'art. 27a cpv. 3 deve essere adeguato in modo tale che gli organi di polizia comunali che hanno aderito al Concordato di polizia della Svizzera orientale vengano obbligati a concedere l'accesso ai propri dati alla Polizia cantonale nella procedura di richiamo, se la Polizia cantonale raccoglie regolarmente e permanentemente dati presso di loro. Attualmente, tale modifica riguarda solo la Polizia della Città di Coira. La Polizia della Città di Coira accoglie con favore questa modifica. Essa riflette l'attuale forma di collaborazione tra la Polizia cantonale e la Polizia della Città di Coira.

Art. 29 Comunicazione dei dati

Su richiesta, la Polizia cantonale comunica a terzi anche dati personali degni di particolare protezione, se ciò è previsto dalla legge o è indispensabile per adempiere un compito di polizia o per evitare un pericolo. Ciò deve essere espressamente menzionato nell'art. 29 LPol per garantire che per questa forma di elaborazione dei dati esista una base legale sufficiente (art. 29 cpv. 1).

Attualmente la Polizia cantonale può solo concedere accesso a dati di polizia ai comuni, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento di compiti di polizia delegati. Questa regolamentazione si è rivelata troppo rigida. Nella prassi talvolta è necessario che la Polizia cantonale comunichi dati ai comuni anche affinché essi possano adempiere i propri compiti di polizia originari (cfr. art. 3 cpv. 1^{bis}). Ad esempio, talvolta è necessario che la Polizia cantonale comunichi ai comuni informazioni rilevanti dal profilo della polizia di sicurezza (ad es. precedenti penali, reputazione) affinché essi siano in grado di mantenere la quiete, l'ordine e la sicurezza. La base legale necessaria per questa comunicazione dei dati deve essere creata nell'art. 29 cpv. 3.

Art. 29a^{bis} Collaborazione elettronica

Con l'art. 29a^{bis} p-LPol si intende creare una base legale affinché la Polizia cantonale possa collegarsi a sistemi d'informazione di polizia in Svizzera e gestire piattaforme di interrogazione comuni nonché sistemi d'informazione di polizia centralizzati con la Confederazione, con altri Cantoni nonché con i comuni, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei suoi compiti. La CDDGP raccomanda ai Cantoni di riprendere una regolamentazione corrispondente per ottimizzare lo scambio di dati (cfr. a tale proposito le spiegazioni precedenti al n. II.1.). L'art. 29a^{bis} p-LPol si rifà alla regolamentazione modello elaborata dalla CDDGP a tale scopo.

La regolamentazione in questione non è intesa a modificare la ripartizione delle competenze tra la Polizia cantonale, i corpi di polizia cittadini e le polizie comunali. Ciò viene espresso nell'art. 29a^{bis} p-LPol facendo riferimento all'adempimento dei compiti. L'art. 29a^{bis} p-LPol si limita ad autorizzare la Polizia cantonale a scambiare dati con le autorità che necessitano delle relative informazioni per adempiere un compito che spetta loro. L'art. 29a^{bis} p-LPol presuppone la corrispondente competenza.

Nell'art. 29a^{bis} cpv. 2 p-LPol vengono elencate a titolo di esempio le forme di collaborazione di polizia. I sistemi menzionati comportano regolarmente un rischio elevato per le persone interessate e la sicurezza dei dati. Prima di poterli introdurre, la Polizia cantonale deve quindi elaborare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, un'analisi delle esigenze di protezione e un concetto di sicurezza delle informazioni. Nei documenti in questione occorre descrivere e valutare il nuovo processo di elaborazione dei dati e le sue conseguenze nonché controllare le misure tecniche e organizzative con le quali è possibile ridurre i rischi individuati. Nonostante queste misure, il rischio per i diritti fondamentali delle persone interessate dovrebbe continuare a rimanere elevato. Di norma, questi processi di elaborazione dei dati devono pertanto essere sottoposti al controllo preliminare dell'incaricato cantonale della protezione dei dati prima della loro introduzione. Tale consultazione preliminare offre la garanzia della conformità dei sistemi d'informazione di polizia in questione per quanto riguarda la protezione dei dati.

Se sulla base dell'art. 29a^{bis} p-LPol vengono gestite piattaforme di interrogazione o sistemi d'informazione di polizia comuni, l'elaborazione comune dei dati dovrebbe essere assoggettata alle stesse norme ed essere sottoposta alla stessa autorità di vigilanza. Per poter garantire ciò, occorre autorizzare il Governo ad assoggettare l'elaborazione dei dati ad altre norme e a designare l'autorità di vigilanza competente (art. 29a^{bis} cpv. 3 p-LPol).

Nella prassi, i corpi di polizia coinvolti disciplineranno in un concordato i pilastri essenziali dell'esercizio di un sistema comune (ad esempio sotto forma di regolamento d'esercizio). Tale concordato deve segnatamente prevedere misure volte a garantire la protezione dei dati e disciplinare la relativa responsabilità (art. 29a^{bis} cpv. 4 p-LPol).

Art. 29b Scambio di dati nella ricerca di veicoli e nella sorveglianza del traffico automatizzate

Si prevede di integrare il titolo marginale dell'art. 22b. Il titolo marginale in questione deve essere «Ricerca di veicoli e sorveglianza del traffico automatizzate». Occorre adeguare l'art. 29b a questa modifica.

Art. 30 Dettagli

La procedura di informazione e di correzione è disciplinata dalla legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD; CSC 171.100). Regolamentazioni divergenti devono essere adottate a livello di legge, nella misura in cui si intende limitare i diritti in questione (cfr. ad es. art. 29e cpv. 4 p-LPol). Nelle disposizioni esecutive è possibile soltanto concretizzare tali disposizioni. Disposizioni corrispondenti non sono necessarie nel diritto in materia di polizia, tanto più che i rimandi dinamici nella legge cantonale sulla protezione dei dati si riferiscono anche all'ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa; RS 235.11). Pertanto il Governo non deve essere obbligato a emanare regolamentazioni esecutive in questo settore. Se contrariamente alle aspettative tali regolamentazioni dovessero un giorno rendersi necessarie, il Governo potrà emanarle sulla base della propria competenza costituzionale, senza che la legge sulla polizia lo obblighi a farlo (art. 45 cpv. 1 della Costituzione del Cantone dei Grigioni [Cost.; CSC 110.100]). Alla luce di queste considerazioni, la procedura di informazione e di correzione non deve più essere menzionata nell'art. 30 cpv. 1.

A titolo di novità si intende invece obbligare il Governo a emanare disposizioni esecutive in relazione ai sistemi d'informazione di polizia conformemente all'art. 29a^{bis} p-LPol. Il concetto

di sistemi d'informazione di polizia non è definito nella legge. In termini puramente concettuali, si può riferire a tutti i sistemi d'informazione gestiti dalla Polizia cantonale. Nell'art. 30 cpv. 2 p-LPol il concetto di sistemi d'informazione di polizia viene tuttavia associato all'art. 29a^{bis} p-LPol. Qui esso si riferisce pertanto solo ai sistemi d'informazione di polizia ai sensi dell'art. 29a^{bis} p-LPol. Queste forme di elaborazione dei dati celano un rischio particolarmente elevato per le persone interessate, in quanto in questi casi i dati vengono scambiati tra le autorità oppure vengono elaborati congiuntamente in maniera automatizzata. Pertanto, alle basi legali di tali sistemi d'informazione di polizia vengono posti requisiti elevati. Occorre soddisfare questi requisiti legislativi disciplinando l'elaborazione dei dati nell'art. 29a^{bis} p-LPol nei tratti fondamentali e facendola concretizzare dal Governo a livello di ordinanza, nella misura in cui non venga emanata una regolamentazione di diritto federale o intercantonale. Per riportare questo approccio occorre integrare l'art. 30.

Art. 30a Vigilanza sull'elaborazione dei dati

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'elaborazione di dati nel quadro della ricerca di veicoli e della sorveglianza del traffico automatizzate è ammessa solo se la relativa legittimità viene verificata periodicamente da parte di un organo indipendente (DTF 149 I 218 consid. 8.11.2). Un tale obbligo di controllo esiste già per le elaborazioni di dati di polizia che si basano sull'Accordo di Schengen (cfr. art. 8b della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione [LSIP; RS 361]). Il Cantone dei Grigioni ha attuato tali direttive attribuendo all'organo di vigilanza in materia di protezione dei dati, vale a dire all'incaricato cantonale della protezione dei dati, il compito di verificare periodicamente se le direttive dell'Accordo di Schengen relative alla protezione dei dati siano rispettate o meno. Il Governo propone di inserire una regolamentazione corrispondente nella legge sulla polizia per conformarsi alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di elaborazione dei dati nel quadro della ricerca di veicoli e della sorveglianza del traffico automatizzate.

In tale contesto non pare opportuno limitare l'obbligo di controllo dell'incaricato cantonale della protezione dei dati all'Accordo di Schengen nonché alla ricerca di veicoli e alla sorveglianza del traffico automatizzate. L'incaricato cantonale della protezione dei dati deve piuttosto controllare periodicamente le elaborazioni di dati della Polizia cantonale che celano un rischio elevato per le persone interessate. Con un elenco a titolo di esempio si intende illustrare di quali elaborazioni di dati si tratta.

6a. Protezione giuridica

Art. 30b Custodia di polizia

La Polizia cantonale può porre persone in custodia di polizia per un massimo di 24 ore, se è soddisfatto uno dei requisiti conformemente all'art. 15 cpv. 1 LPol. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in base alla Costituzione la verifica giudiziaria di questa disposizione non può essere preceduta da una procedura di ricorso interna all'amministrazione (DTF 136 I 87 consid. 6.5.4). Per soddisfare questi requisiti costituzionali occorre prevedere nella legge sulla polizia l'impugnazione diretta in sede giudiziaria delle decisioni di presa in custodia. Facendo ciò si deve garantire che si possa ottenere rapidamente una decisione giudiziaria sulla legittimità della custodia di polizia.

A questo scopo il Governo propone di fissare a 10 giorni il termine di ricorso per l'impugnazione in sede giudiziaria della custodia di polizia e di designare il giudice cantonale dei prov-

vedimenti coercitivi quale autorità di ricorso competente. Il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi è già competente per la disposizione della carcerazione in vista di rinvio coatto e della detenzione preventiva. È perciò previsto un servizio di picchetto che consente decisioni rapide in merito ai ricorsi. Viste le circostanze sembra ragionevole prevedere il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi quale autorità giudiziaria di ricorso.

Per la procedura di ricorso valgono per analogia le regolamentazioni della LGA, nella misura in cui l'art. 30b p-LPol non preveda nulla di diverso (cfr. art. 26-37 segg. LGA).

Si pone la questione se tale ordinamento dei rimedi giuridici debba valere anche per le prese in custodia sulla base del Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (Concordato anti-hooligan; CSC 613.180). Attualmente tali disposizioni possono essere impugnate entro 30 giorni con ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo (cfr. n. 2 della dichiarazione di adesione al Concordato anti-hooligan [CSC 613.170]). Non risulta un motivo oggettivo per cui la via di ricorso per la presa in custodia ai sensi del Concordato anti-hooligan debba essere disciplinata in modo diverso rispetto a quella per la presa in custodia disposta sulla base della legge sulla polizia. La via di ricorso per l'impugnazione della presa in custodia secondo il Concordato anti-hooligan deve pertanto a sua volta essere disciplinata nell'art. 30b p-LPol.

Art. 30c Decisioni del giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi

Le decisioni su ricorso o le decisioni di approvazione prese dal giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi sulla base della legge sulla polizia e del Concordato anti-hooligan sono di natura amministrativa. La LGA non disciplina le modalità di impugnazione di tali decisioni. L'ordinamento dei rimedi giuridici determinante deve pertanto essere stabilito nella legge sulla polizia.

Finora era possibile impugnare le decisioni in questione con ricorso di diritto penale dinanzi al Tribunale cantonale. Il Governo propone di tornare su questa regolamentazione e assoggettare le decisioni del giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi al ricorso amministrativo al Tribunale d'appello. Con tale regolamentazione, per la procedura di prima istanza nonché per le procedure di ricorso successive vale lo stesso regolamento procedurale. Ciò facilita l'applicazione del diritto.

IV. Modifiche di altri atti normativi: dichiarazione di adesione al Concordato anti-hooligan

Conformemente al n. 2 della dichiarazione di adesione al Concordato anti-hooligan, con ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo è possibile chiedere l'esame della legittimità della custodia di polizia entro 30 giorni da quando viene disposto. A titolo di novità, la via di ricorso per l'impugnazione della custodia di polizia deve essere disciplinata nell'art. 30b p-LPol (cfr. le spiegazioni relative all'art. 30b p-LPol). A seguito di tale modifica, occorre abrogare il n. 2 della dichiarazione di adesione al Concordato anti-hooligan.

V. Conseguenze in termini di personale e finanziarie

La presente revisione parziale non comporta alcun nuovo obbligo e non causa alcun costo. Tuttavia tali conseguenze possono sorgere in relazione alla partecipazione della Polizia cantonale a sistemi di scambio di dati con altre autorità o con l'esercizio comune di sistemi corrispondenti. Non è possibile fare previsioni in merito alla probabile entità di tali costi. Essi potranno essere quantificati solo quando sarà chiaro quale sistema la Polizia cantonale intende

riprendere.

VI. Buona legislazione

La presente revisione parziale rispetta i principi della «buona legislazione» conformemente alle direttive del Governo (cfr. decreto governativo del 16 novembre 2010, prot. n. 1070/2010).

VII. Entrata in vigore

È previsto che il Governo licenzi il messaggio concernente la presente revisione parziale della legge sulla polizia a febbraio 2025. Se tale termine sarà rispettato, il Gran Consiglio discuterà il progetto nella sessione di giugno 2025. In questo caso, se il termine di referendum scadrà inutilizzato, la revisione parziale della legge sulla polizia potrà essere posta in vigore con effetto al 1° gennaio 2026.